PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.006 **FASCICOLO** 000028/2002

OGGETTO: DITTA ANSELMO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA QUILIANO N. 46, COMUNE DI SAVONA. RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B DEL P.D. 2017/4212 DEL 22/12/2017.

Il DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI :

- il D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale
- il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i.”
- la L.R. 21 giugno 1999, n.18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
- la Legge Regionale n. 43/1995 “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)”
- la D.C.I. 27/07/84 “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti”
- il D.M. 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (G.U. 1 ottobre 2002, n. 230)”
- il D.P.R.16 novembre 2018 n.146 “attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 17/10/2019 Provvedimento numero 2019/4024 del 17/10/2019 esecutivo dal 17/10/2019 pubblicato il 17/10/2019 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2019/52425 del 17/10/2019

- D.Lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
- il D.M. 24 gennaio 2011 n. 20 “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”
- il D.M. 11/04/2011 n. 82 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”
- il D.Lgs 20 novembre 2008 n.188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”
- i Regolamenti (UE) n.: 333/2011, 1179/2012 e 715/2013
- il Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche”
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- la L.R. 10 aprile 2015, n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”
- L.R. 10 luglio 2017, n.17 “Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n.15 [Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)]”
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019”
- la L.R. 6 giugno 2017, n.12 “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”
- il D.M. n.120 del 03/06/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”
- il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento all'art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione”
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
- la Legge n.132 del 01/12/2018 e in particolare l'art.26-bis che prevede l’obbligo di predisporre entro 90 giorni un apposito “piano di emergenza interna” per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna”, elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 2730 del 13/02/2019 “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti ”

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 17/10/2019 Provvedimento numero 2019/4024 del 17/10/2019 esecutivo dal 17/10/2019 pubblicato il 17/10/2019 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2019/52425 del 17/10/2019

- la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 2017/161 pubblicato il 15/12/2017 ad oggetto:“Aggiornamento contributi per le spese istruttorie dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente”
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 18/10/2018 ad oggetto: “Aggiornamento del regolamento provinciale per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art 18 della L.R. n.12/2017, dell'art. 37 della L.R. 18/1999 e degli art. 208, 209, 211 215 e 216 del D.Lgs 152/2006”
- e ll. ss. mm. ed ii.

VISTO il P.D. n. 4212 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento autorizzazione impianto esistente per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ubicato in Comune di Savona Via Quiliano n. 46. - Revoca e sostituzione del P.D. n. 5280 del 09/09/2013. Richiedente: Anselmo S.r.l. con sede legale in Via Quiliano n. 46, Comune di Savona”.

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta Anselmo S.r.l. assunta agli atti di Provincia con prot. n. 50501 del 08/10/2019, relativa alla modifica della tabella 2 riportata nell'Allegato B del P.D. n. 2017/4212.

CONSIDERATO che:

a) con l'istanza di cui sopra viene richiesta la modifica della indicazione della provenienza e del produttore dei rifiuti pericolosi di cui alla tabella 2 Allegato B del provvedimento autorizzativo vigente;
b) viene precisato che :
   - verranno adottate le stesse modalità di gestione dei rifiuti già attualmente autorizzati;
   - i rifiuti verranno stoccati nelle stesse aree dei rifiuti attualmente autorizzati;
c) la possibilità di ritirare in impianto rifiuti pericolosi (batterie al piombo, liquidi antigelo, liquidi per freni, componenti esplosivi, filtri olio e scarti di olio minerale) provenienti anche da soggetti terzi o abbandonati sul territorio, si configura come aspetto migliorativo per l'ambiente riducendo la possibilità di inquinamento;
d) quanto richiesto nell'istanza si configura come modifica non sostanziale, in quanto motivata da esigenze tecnico-funzionali che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10% dei parametri tecnici già autorizzati, come previsto dall'art. 35 comma 2 della L.R. 18/1999, poiché i quantitativi e le tipologie di rifiuti autorizzati rimarranno invariati;

VERIFICATO che:

- ai sensi dell'art. 35 della L.R. 21 giugno 1999, n.18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.”
- ai sensi dell'Allegato B della Delibera di giunta Regionale 1567 del 28/11/2008 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 17/10/2019 Provvedimento numero 2019/4024 del 17/10/2019 esecutivo dal 17/10/2019 pubblicato il 17/10/2019 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2019/52425 del 17/10/2019

214 e seguenti del D.lgs. 152/2006”

la modifica prospettata si configura non sostanziale.

RITENUTA accoglibile la richiesta avanzata ritenuto comunque necessario modificare con il presente provvedimento, la tabella 2 dei rifiuti pericolosi autorizzati con il precedente P.D. 4212 del 22/12/2017 mediante la rettifica dell'Allegato B dello stesso provvedimento.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

1. di rettificare l'Allegato B del provvedimento n. 4212 del 22/12/2017 sostituendolo integralmente con l'allegato al presente provvedimento denominato "Allegato B – Rev. 1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

STABILISCE CHE

2. tutte le ulteriori prescrizioni stabilite nel P.D. n. 2017/4212 del 22/12/2017 manterranno la loro validità e dovranno comunque essere rispettate;

3. il presente provvedimento non incide sulla durata della precedente autorizzazione n. 2017/4212 del 22/12/2017 che, pertanto, cesserà di efficacia il 06/06/2021;

4. dovrà essere effettuato il pagamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 2017/161 pubblicato il 15/12/2017 “Aggiornamento contributi per le spese istruttorie dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente”, di 500,00 € a titolo di concorso spese di istruttoria. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota e potrà essere effettuato mediante:
   a) Pagamento tramite il sito Internet della Provincia di Savona (Sezione IBAN e pagamenti online) indicando obbligatoriamente nella causale: “Ditta Anselmo S.r.l. – Spese istruttorie”;
   b) Versamento sul c/c postale IBAN IT69M0760110600000000288175 intestato a: Provincia di Savona - indicando obbligatoriamente nella causale: “Ditta Anselmo S.r.l. – Spese istruttorie”;
   c) Bonifico bancario conto corrente n. 33000X30 Istituto bancario tesoriere Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT92U0569610600000033000X30 indicando obbligatoriamente nella causale: “Ditta Anselmo S.r.l. – Spese istruttorie”.

DISPONE

5. la pubblicazione del presente atto sull’Albo pretorio on-line;
6. di trasmettere tramite P.E.C. o A.R. copia del presente atto ai seguenti soggetti:
   - Ditta Anselmo S.r.l. - Via Quiliano 46 nel Comune di Savona
   - ARPAL – dipartimento di Savona
   - Comune di Savona

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 17/10/2019 Provvedimento numero 2019/4024 del 17/10/2019 esecutivo dal 17/10/2019 pubblicato il 17/10/2019 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2019/52425 del 17/10/2019

- Consorzio Depurazione Acque Savona
- Albo Gestori Rifiuti

DA' ATTO

7. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è Marco Correggiari;
8. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
9. che il gestore dell'impianto dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 208 comma 12 del D.Lgs 152/2006, almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza. Solo a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata nei termini previsti, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'impianto potrà continuare sulla base della precedente autorizzazione, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
10. che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 17/10/2019 Provvedimento numero 2019/4024 del 17/10/2019 esecutivo dal 17/10/2019 pubblicato il 17/10/2019 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2019/52425 del 17/10/2019